

Via Leonardo da Vinci snc
070 997013
070 997075
www.comune.villaputzu.ca.it
protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it
CF 80003170927
P.IVA 01260890924
C/C P 168092



COMUNE DI VILLAPUTZU
Provincia Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO

**“REIS - Reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau”
Legge Regionale n. 18/2016 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 18 del 02/08/2016, recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – *Agiudu torrau*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021, avente ad oggetto “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva”;

VISTA la propria Determinazione n. 374 del 05/11/2021, con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico;

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione alla misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà “REIS” Reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”, di cui alla L.R. n. 18 del 02/08/2016.

Art. 1 - Principi generali e requisiti d’accesso

Con la misura regionale REIS, la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al successivo art. 5.

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto registrate conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione Sardegna.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi (L.R. n. 18/2016, art. 3, comma 3, come modificato dall’art. 1, comma 13, lett. a), punto 2, della L.R. n. 32/2016). Per “emigrato di ritorno” si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna in via definitiva.

Per accedere al REIS, inoltre, i nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino ad € 12.000;

- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000, aumentata di € 2.000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000 incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di € 5.000 per ogni componente con disabilità e di € 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza (secondo la tabella definita ai fini ISEE);
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra € 9.360 ed € 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi dell'art. 1.2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'ISTAT, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

<i>Ampiezza della famiglia</i>	<i>Coefficienti</i>	<i>Soglia povertà mensile ISTAT</i>	<i>Soglia povertà annuale</i>
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Nel caso di presentazione dell'ISEE corrente, non verrà preso in considerazione il valore ISR. Per accedere al REIS, infine, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2005).

- Art. 1.1 - Incompatibilità tra Reddito di Cittadinanza (RdC) e REIS

Il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, all'art. 1, comma 1, ha istituito il "RdC – Reddito di Cittadinanza".

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RdC) e quello regionale (REIS):

1. il RdC e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS;
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al RdC.

L'incompatibilità sussiste anche tra il REIS e il Reddito di Emergenza (REM).

- Art. 1.2 - Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Secondo quanto stabilito dalle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare, e in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare, secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

PRIORITÀ 1

ISEE € 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650	€ 275
2	€ 2.100	€ 350
3	€ 2.550	€ 425
4 e superiori a 4	€ 2.730	€ 455

PRIORITÀ 2

ISEE € 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350	€ 225
2	€ 1.800	€ 300
3	€ 2.250	€ 375
4 e superiori a 4	€ 2.430	€ 405

PRIORITÀ 3

ISEE € 6.001 – 9.360 (esclusi)

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840	€ 140
2	€ 1.290	€ 215
3	€ 1.740	€ 290
4 e superiori a 4	€ 1.920	€ 320

PRIORITÀ 4

ISEE € 9.360 fino a € 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540	€ 90
2	€ 990	€ 165
3	€ 1.440	€ 240
4 e superiori a 4	€ 1.620	€ 270

- Art. 1.3 - Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2. famiglie composte da 6 o più persone (risultante da stato di famiglia);
- 2.3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 2 - Deroghe

2.1. In deroga ai requisiti di accesso di cui al precedente art. 1, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del RdC, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al precedente art. 1.2.

2.2. Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del RdC con minori, la soglia per accedere al REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di € 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori, il limite d'accesso è determinato in € 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del RdC stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare:

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	€ 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.1
Nuclei con 1 minore	€ 200	
Nuclei con 2 minori	€ 300	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.2
Nuclei con 3 minori	€ 400	
Nuclei con 4 o più minori	€ 455	

Esempi:

1. Se un nucleo familiare composto da 1 componente, con un ISEE pari ad € 3.000, percepisce un contributo RdC di € 70, si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari ad € 205 mensili (€ 275 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – € 70 corrispondente all'importo mensile del RdC);
2. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti adulti, con un ISEE pari ad € 3.000, percepisce un contributo RdC di € 101, non accede all'integrazione REIS;
3. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 1 minore, con un ISEE pari ad € 2.500, percepisce un contributo RdC di € 101, si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari ad € 324 mensili (€ 425 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – € 101 corrispondente all'importo mensile del RdC);
4. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 1 minore, con un ISEE pari ad € 2.500, percepisce un contributo mensile RdC di € 250, non accede all'integrazione REIS;
5. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 2 minori, con un ISEE pari ad € 2.500, percepisce un contributo RdC di € 300, si collocherà nella priorità 1 e percepirà un'integrazione REIS pari ad € 125 mensili (€ 425 importo mensile REIS per priorità e numero di componenti – € 300 corrispondente all'importo mensile del RdC);
6. Se un nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 2 minori, con un ISEE pari ad € 2.500, percepisce un contributo RdC di € 350, non accede all'integrazione REIS;
7. Se un nucleo familiare composto da 5 componenti, di cui 4 minori, con un ISEE pari ad € 6.500, percepisce un contributo RdC di € 456, non accede all'integrazione REIS, avendo superato il limite di accesso previsto per la deroga.

In tali fattispecie (2.1 e 2.2), il valore dei sussidi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti stabilito nel precedente art. 1.2) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 ad A1.23.

Art. 3 - La soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE

Relativamente alla soglia di povertà, obiettivo principale del REIS è il superamento della soglia di povertà assoluta misurata dall'ISTAT, data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia in base alla dimensione del nucleo familiare, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

Art. 4 - I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS, il quale consiste in un patto tra la Regione Sardegna e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 5) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1) nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri Enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti in autonomia da parte del Servizio Sociale Comunale;

2) qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare istituita presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS Sarrabus-Gerrei, territorialmente competente; per le situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione sia lavorativa che sociale, è prevista la partecipazione del Centro per l'Impiego nell'équipe multidisciplinare;

3) nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il Servizio Sociale Comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione (CPI, ASPAL).

Il progetto riguarda l'intero nucleo familiare, non un singolo componente, e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

- Art. 4.1 - Progetti sperimentali

La Regione Sardegna promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori, al fine di contrastare il fenomeno della povertà educativa:

- a) Dote educativa a favore di famiglie in condizioni di fragilità con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi e/o interventi diretti ad aumentare le opportunità culturali, scolastiche, sociali e formative, quali:
- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc.;
 - sostegno per le spese extra-scolastiche (gite, campi estivi, attività non curriculari, corsi di musica, attività sportive, corsi di lingua straniera, ecc.);
 - dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
 - sostegno allo studio individuale;
 - sostegno alle spese di trasporto verso la scuola e altri centri;
- b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità rivolti a famiglie in condizioni di fragilità nelle quali sia presente un minore nei primi mille giorni di vita.

- Art. 4.2 - Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di Villaputzu e/o nell'Ambito PLUS Sarrabus-Gerrei in presenza di specifici accordi, tenuto conto che le attività svolte non saranno in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e devono intendersi complementari e a supporto rispetto a quelle ordinariamente svolte da tali Enti e da eventuali altri Enti coinvolti.

Art. 5 - Casistiche di progetti non strettamente collegati a politiche di inclusione attiva

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida Regionali, sono previste tre tipologie di casistiche di progetti non strettamente collegati a politiche di inclusione attiva:

1. le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva;
2. nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone beneficiarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997 ("Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche"), sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche col raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva;
3. in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza verso familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

Art. 6 - Premialità sui risultati scolastici conseguiti dai figli

Alle famiglie con minori in obbligo scolastico (6-16 anni), potrà essere erogato, in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150 per ogni figlio che abbia conseguito la seguente valutazione nell'anno scolastico 2021/2022:

- scuola primaria: ottimo;
- scuola secondaria di primo grado: media dell'8;
- scuola secondaria di secondo grado: media dell'8.

Art. 7 - Modalità di utilizzo del sussidio

I sussidi economici:

- devono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare;
- non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo;
- non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

A conclusione del progetto personalizzato e qualora l'impegno assunto dalla famiglia sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il Comune provvede ad effettuare verifiche periodiche dei requisiti di accesso ai sussidi REIS.

Art. 8 - Doveri dei beneficiari

Pena la sospensione dell'erogazione del sussidio REIS per almeno sei mesi, i beneficiari hanno l'obbligo di partecipare a percorsi di politiche attive del lavoro e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori eventualmente presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari hanno altresì l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni eventuale variazione della composizione del nucleo familiare e/o della situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al precedente art. 2, qualora un beneficiario del REIS diventi beneficiario del Reddito di Cittadinanza, ha l'obbligo di comunicarlo al Servizio Sociale Professionale al fine di consentire la sospensione del sussidio REIS, pena l'immediata restituzione delle somme REIS indebitamente percepite e l'irrogazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

Art. 9 - Procedura per la presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla misura regionale REIS deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo disponibile sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, dovrà essere trasmessa **entro e non oltre il 30/11/2021**, all'indirizzo mail ufficio.protocollo@comune.villaputzu.ca.it o all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it.

La presentazione di moduli privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

È responsabilità del richiedente verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante;
- 2) copia del codice fiscale del dichiarante;
- 3) (*per gli immigrati extracomunitari*) copia del titolo di soggiorno in corso di validità del dichiarante;
- 4) copia della certificazione I.S.E.E. 2021 (ordinario o corrente);
- 5) copia di eventuali verbali di riconoscimento di invalidità civile e/o handicap ai sensi della L. n. 104/92 relativi a uno o più componenti il nucleo familiare;
- 6) copia del libretto di circolazione degli autoveicoli e/o motoveicoli posseduti dai componenti il nucleo familiare.

L'istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza a quella pervenuta prima cronologicamente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tutte le informazioni riguardanti la situazione economica ed anagrafica devono essere dichiarate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; pertanto, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, è prevista l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ricevuti.

Art. 10 - Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it; per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo UE 2016/679, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito internet assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Avverso il procedimento adottato dall'Ente, è ammesso ricorso entro il termine di 3 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Comune. Qualora in tale periodo pervengano ricorsi, si provvederà all'esame degli stessi ed alla pubblicazione dell'elenco eventualmente rielaborato, che sarà considerato definitivo.

Art. 11 - Cause di esclusione

Sono esclusi dal programma coloro che:

- 1) rilascino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- 2) presentino domanda incompleta e/o irregolare;
- 3) presentino un ISEE difforme;
- 4) risultino privi dei requisiti indicati al precedente art. 2;
- 5) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella propria situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 1;
- 6) rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione o non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 12 - Verifiche e sanzioni

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese e, ai sensi degli articoli 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, provvede alla revoca del

beneficio eventualmente concesso e agisce per l'integrale recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato.

Art. 13 - Informativa sull'uso dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno utilizzati con modalità informatiche e manuali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui al presente avviso pubblico, compresi i controlli, anche incrociati, previsti per legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato. I dati potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villaputzu.

Art. 14 - Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente e sulla home page del sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it, oltre che sull'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito medesimo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni regionali e comunali indicate in premessa. Si intendono inoltre interamente recepiti nell'ambito del presente avviso pubblico anche eventuali chiarimenti forniti dalla RAS a seguito dei quesiti sottoposti dai diversi Comuni.

Villaputzu, 05/11/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to D.ssa Roberta Mameli